



REGIONE PUGLIA
PROVINCIA DI FOGGIA
COMUNI DI CASTELLUCCIO DEI SAURI,
BOVINO E DELICETO



PROGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO DA REALIZZARE NEL COMUNE DI BOVINO (FG) IN LOCALITA' "LAMIA" AL FOGLIO N.12 P.LLA 163, E NEL COMUNE DI CASTELLUCCIO DEI SAURI IN LOCALITA' "POSTA CONTESSA" AL FOGLIO N.14 P.LLE 10, 12, 13, 16, 21, 63, 66, 67, 68, 71, 72, 73, 88, 89, 94 E 233, E DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE DA REALIZZARE NEI COMUNI DI BOVINO, CASTELLUCCIO DEI SAURI E DELICETO (FG), AVENTE UNA POTENZA PARI A **63.784,00 kWp**, DENOMINATO "**DELICETO HV**"

PROGETTO DEFINITIVO

STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO



LIV. PROG.	RIF. COD. PRATICA TERNA	CODICE ISTANZA AU	TAVOLA	DATA	SCALA
PD	202001480	JUTWD01	A.13	06.06.2022	-

REVISIONI

REV.	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO

RICHIEDENTE E PRODUTTORE



HF SOLAR 8 S.r.l. - Viale Francesco Scaduto n°2/D - 90144 Palermo (PA)

ENTE

FIRMA RESPONSABILE

PROGETTAZIONE



Ing. D. Siracusa
Ing. A. Costantino
Ing. C. Chiaruzzi
Ing. G. Schillaci
Ing. G. Buffa
Ing. M. C. Musca
Arch. M. Gullo
Arch. S. Martorana
Arch. F. G. Mazzola
Arch. A. Calandrino
Arch. G. Vella
Dott. Agr. B. Miciluzzo

HORIZONFIRM S.r.l. - Viale Francesco Scaduto n°2/D - 90144 Palermo (PA)

PROFESSIONISTA INCARICATO

FIRMA DIGITALE PROGETTISTA



FIRMA OLOGRAFA E TIMBRO
PROFESSIONISTA

Relazione studio di inserimento urbanistico

Potenza del generatore agrivoltaico = 63.784,00 kWp

Potenza in immissione = 60.000,00 kW

Codice STMG: 202001480

Sommario

1. GENERALITA'	3
2. STRUMENTI URBANISTICI.....	5
2.1 Comune di Bovino	5
2.2 Comune di Castelluccio dei Sauri	6
2.3 Comune di Deliceto.....	7
2.4 Estratto delle Norme Tecniche relative agli strumenti citati	7
2.5 Analisi delle interferenze rilevate.....	23
3. APPENDICE A – COROGRAFIA SU CTR DI INQUADRAMENTO DELLE AREE	25
4. APPENDICE B – STRALCIO TAVOLA N.8-Bis DEL PRG DEL COMUNE DI BOVINO	26
5. APPENDICE C – STRALCIO TAVOLA N. PA-VIII-01 DEL PUTT/p DEL COMUNE DI CASTELLUCCIO DEI SAURI	27
6. APPENDICE D – STRALCIO TAVOLE N. 4-B E 4-C DEL PRG DEL COMUNE DELICETO	28

1. GENERALITA'

L'area di intervento dell'impianto agrivoltaico è contraddistinta al Catasto Terreni dei comuni di Bovino (FG) e Castelluccio dei Sauri (FG) come sintetizzato in *tabella 1*, per complessivi 128 ha circa (24,7% di area captante degli inseguitori e delle cabine) e avente una potenza installata pari a 63.784,00 kWp.

Per quanto concerne le particelle interessate dalla realizzazione dell'elettrodotto a 36 kV di collegamento alla sezione a 36 kV prevista all'interno della Stazione Elettrica Terna denominata "Deliceto", queste ricadono all'interno dei territori comunali di Bovino, Castelluccio dei Sauri e Deliceto, e saranno ottenute, laddove necessario, attraverso la richiesta di apposizione di vincolo preordinato all'esproprio del D.P.R. n° 327/01 (per ulteriori approfondimenti si rimanda agli elaborati F1, F2, F3, F4).

Gli interventi occupano parzialmente o totalmente le particelle elencate come rappresentato nello specifico elaborato di planimetria catastale (D8 e D9.1-D9.10).

SETTORE	COMUNE	FOGLIO	PARTICELLA	SUPERFICIE P.LLA
				m ²
AREA DI IMPIANTO	Bovino (FG)	12	163	360.584
	Castelluccio dei Sauri (FG)	14	10	90.808
	Castelluccio dei Sauri (FG)	14	12	1.862
	Castelluccio dei Sauri (FG)	14	13	241.607
	Castelluccio dei Sauri (FG)	14	16	82.986
	Castelluccio dei Sauri (FG)	14	21	70.478
	Castelluccio dei Sauri (FG)	14	63	238.213
	Castelluccio dei Sauri (FG)	14	66	41.305
	Castelluccio dei Sauri (FG)	14	67	1.232
	Castelluccio dei Sauri (FG)	14	68	54.457
	Castelluccio dei Sauri (FG)	14	71	42.864
	Castelluccio dei Sauri (FG)	14	72	13.440
	Castelluccio dei Sauri (FG)	14	73	760
	Castelluccio dei Sauri (FG)	14	88	320
	Castelluccio dei Sauri (FG)	14	89	129
	Castelluccio dei Sauri (FG)	14	94	4.041
	Castelluccio dei Sauri (FG)	14	233	80.612
ELETTRORODOTTO IN CAVO INTERRATO A 36 kV DI COLLEGAMENTO TRALE CABINE DI RACCOLTA E LA SEZIONE A 36 kV DELLA STAZIONE ELETTRICA	Bovino (FG)	12	163	360.584
	Castelluccio dei Sauri (FG)	14	SP 106	-
	Castelluccio dei Sauri (FG)	14	63	238.213
	Castelluccio dei Sauri (FG)	14	94	4.041
	Castelluccio dei Sauri (FG)	15	SP 106	-
	Castelluccio dei Sauri (FG)	18	SP 103	-
	Deliceto (FG)	1	SP 103	-

ELETTRODOTTO IN CAVO INTERRATO A 36 kV DI COLLEGAMENTO TRA LE CABINE DI RACCOLTA E LA SEZIONE A 36 kV DELLA STAZIONE ELETTRICA “ DELICETO ”	Deliceto (FG)	2	SP 103	-
	Deliceto (FG)	7	SP 102	-
	Deliceto (FG)	7	SP 103	-
	Deliceto (FG)	12	SP 102	-
	Deliceto (FG)	12	SP 103	-
	Deliceto (FG)	26	SP 102	-
	Deliceto (FG)	27	SP 102	-
	Deliceto (FG)	28	SP 102	-
	Deliceto (FG)	28	18	14.365
	Deliceto (FG)	28	362	16.575
	Deliceto (FG)	28	462	15.851
	Deliceto (FG)	28	465	25.828
	Deliceto (FG)	28	468	29.177
	Deliceto (FG)	28	470	2.376
	Deliceto (FG)	28	473	2.814
	Deliceto (FG)	28	476	7.439
	Deliceto (FG)	28	479	23.205
	Deliceto (FG)	28	483	2.730
	Deliceto (FG)	28	484	1.374
	Deliceto (FG)	28	493	410
	Deliceto (FG)	28	495	4.979
	Deliceto (FG)	28	497	2.032
	Deliceto (FG)	28	517	7.893
	Deliceto (FG)	42	Strada Comunale Deliceto-Ascoli Satriano	-
	Deliceto (FG)	42	116	470
	Deliceto (FG)	42	118	1.248
	Deliceto (FG)	42	120	297
	Deliceto (FG)	42	121	1.290
	Deliceto (FG)	42	124	1.630
	Deliceto (FG)	42	126	1.936
	Deliceto (FG)	42	130	2.256
	Deliceto (FG)	42	545	1.741
STAZIONE ELETTRICA “DELICETO”	Deliceto (FG)	42	562	67.086

Tabella 1 - Inquadramento catastale Area impianto PV, percorso elettrodotto a 36 kV di collegamento alla RTN e della SE Terna

Anche se alcune particelle ne sono interessate, possiamo affermare che nessuna area interessata dal progetto dell’impianto agrivoltaico ricadrà in aree e siti non idonei, ovvero aree che per effetto

dell'eccezionale valore ambientale, paesaggistico, archeologico e storico o per effetto della pericolosità idrogeologica si ritiene necessario preservare.

In relazione ai tratti relativi al percorso del cavidotto a 36 kV utente di collegamento tra le cabine di raccolta e la sezione a 36 kV della Stazione Elettrica di Terna S.p.A. denominata "Deliceto", ricadenti nelle particelle catastali site nel comune di Deliceto al Foglio n°28 p.lle n° 18, 362, 462, 465, 468, 470, 473, 476, 479, 483, 484, 493, 495, 497 e 517, e al Foglio n°42 p.lle n° 116, 118, 120, 121, 124, 126, 130 e 545, si fa presente che, essendo riportate in catasto terreni come proprietà privata, si procederà a richiedere l'apposizione di vincolo preordinato all'esproprio del D.P.R. n° 327/01.

2. STRUMENTI URBANISTICI

La corografia contenuta all'interno dell'Appendice A, mostra l'ubicazione delle aree di interesse all'interno dei comuni interessati. Nello specifico, le opere in progetto riguarderanno l'area di impianto agrivoltaico, l'area di ubicazione della Stazione Elettrica Terna "Deliceto" e del tracciato delle opere di connessione a 36 kV che collegherà il generatore alla sezione a 36 kV della Stazione Elettrica che attraversa i territori comunali di Bovino, Castelluccio dei Sauri e di Deliceto.

Dalla consultazione degli strumenti urbanistici dei tre comuni interessati, le cui tavole sono allegate all'interno delle Appendici B, C e D, risulta che le aree interessate dalle opere sopracitate ricadono tutte in zone agricole e sui tracciati esistenti della viabilità.

2.1 Comune di Bovino

Per quanto concerne il PRG del comune di Bovino, risulta molto utile all'individuazione della zonizzazione dell'area oggetto di studio la Tavola n°**8-BIS** dello Strumento Comunale, che enuncia chiaramente che i terreni di Località Lamia ricadono completamente in Zona Agricola (vedi Appendice B).

A riprova, si allega di seguito l'estratto tratto dal Certificato di Destinazione Urbanistica rilasciato dal comune di Bovino, "*Settore III – Settore Tecnico – Servizio Urbanistica*" con **protocollo n°1163**, relativo al lotto di terreno censito al N.C.T. di Bovino in Località Lamia al foglio n.12 particella 163 certifica, per quanto riguarda le aree contrattualizzate per l'impianto, che l'immobile è tipizzato dallo strumento urbanistico vigente come segue:

- la particella sopramenzionata ricade in **zona E – Area Agricola** (pag. 15 delle NTA contenute nel P.R.G. vigente);

- ricade in area denominata **PRG - rispetto stradale** (pag. 22 delle NTA contenute nel P.R.G. vigente);
- ricade in area denominata **PCT – zona E1/Zona di rispetto paesaggistico** (approvazione in Consiglio Comunale n.13 del 9 Aprile 2013);
- è interessata da **vincolo PAI A.d.B – Area PG1 – Area a pericolosità da frana media e moderata** (L.R. 9 Dicembre 2002 n. 19);
- è interessata da **vincolo PAI A.d.B – Area R2 – Area a rischio medio** (L.R. 9 Dicembre 2002 n. 19);
- è interessata da **vincolo R.P. – PPTR 631 UCP – Area di rispetto delle componenti culturali e insediative (Rete Tratturi)** (PPTR approvato con delibera di Giunta Regionale n.176 del 16 Febbraio 2015);
- è interessata da **vincolo R.P. – PPTR 631 UCP – Paesaggi Rurali** (PPTR approvato con delibera di Giunta Regionale n.176 del 16 Febbraio 2015);
- è interessata da **vincolo R.P. – PPTR 631 UCP – Testimonianze stratificazione insediativa (Rete Tratturi)** (PPTR approvato con delibera di Giunta Regionale n.176 del 16 Febbraio 2015);
- **Non rientra all'interno del Catasto delle aree percorse dal fuoco** (legge n. 353/2000);
- **Non è gravato da usi civici.**

2.2 Comune di Castelluccio dei Sauri

Per quanto riguarda il PRG del comune di Castelluccio dei Sauri risulta utile esaminare la Tavola n°PA-VIII-01 del PUTT/p comunale; da questa si nota chiaramente che le aree interessate dall'impianto e dalle opere di connessione alla RTN ricadono in Zona **Verde Agricolo Corrente** indicato con il codice **E1**.

Ad ulteriore conferma si allega di seguito l'estratto tratto dal Certificato di Destinazione Urbanistica rilasciato dal comune di Castelluccio dei Sauri, "*Settore Tecnico*" con **protocollo n°1601**, relativo ai lotti di terreno censito al N.C.T. di Castelluccio dei Sauri in Località Posta Contessa al foglio n.14 particelle 10, 12, 13, 16, 21, 63, 66, 67, 68, 71, 72, 73, 88, 89, 94 e 233 certifica, per quanto riguarda le aree contrattualizzate per l'impianto, che l'immobile è tipizzato dallo strumento urbanistico vigente come segue:

- le particelle sopramenzionate ricadono in **zona E1 – Verde agricolo corrente** (art.38 delle NTA contenute nel P.R.G. vigente);
- le particelle 10, 12, 13, 16, 21, 63, 66, 67, 68, 71, 72, 73, 94, 233, è interessata da **vincolo PAI A.d.B – Area PG1 – Area a pericolosità da frana media e moderata** (L.R. 9 Dicembre 2002 n. 19);

- tutte le particelle ricadono in area denominata **PPTR - Ambito Paesaggistico – Ambito Tavoliere** (PPTR approvato con delibera di Giunta Regionale n.176 del 16 Febbraio 2015);
- tutte le particelle ricadono in area denominata **PPTR - Ambito Paesaggistico – Figura 3.5 – Lucera e le serre dei monti Dauni** (PPTR approvato con delibera di Giunta Regionale n.176 del 16 Febbraio 2015);
- le particelle 13, 63, 88 e 89 sono interessate da **vincolo R.P. – PPTR 612 UCP – Acque Pubbliche – Buffer 150 m** (PPTR approvato con delibera di Giunta Regionale n.176 del 16 Febbraio 2015);
- le particelle 13, 63, 88 e 89 sono interessate da **vincolo R.P. – PPTR 631 UCP – Paesaggi Rurali** (PPTR approvato con delibera di Giunta Regionale n.176 del 16 Febbraio 2015);
- **Tutte le particelle non sono gravate da usi civici.**

2.3 Comune di Deliceto

Per quanto riguarda il PRG del comune di Deliceto risulta utile esaminare le Tavole n°4B e 4C del dello Strumento comunale; da questa si nota chiaramente che le aree interessate dalle opere di connessione alla RTN ricadono in **Zona E Agricola**.

2.4 Estratto delle Norme Tecniche relative agli strumenti citati

- **PRG - Zona E – Agricola (pag.15 N.T.A. vigente P.R.G. di Bovino)**

E' compreso nella zona omogenea "E", oltre alla parte del territorio comunale indicato nella tavola n.8 bis, tutto il restante territorio comunale non diversamente tipizzato.

Sono consentiti:

- A) Edifici a servizio dell'agricoltura come specificato dall'articolo 9 della L.R. 12/02/1979 n.6;
- B) Attrezzature a servizio del traffico;
- C) Depositi di carburanti e simili, nonché impianti di sostanze nocive non compatibili con gli insediamenti previsti nelle aree in zona "D";
- D) Apertura di cave secondo la procedura della L.R. n.37 del 29/5/1985.

L'edificazione di cui al precedente punto A) deve avvenire secondo le prescrizioni riportate nel Regolamento Edilizio Comunale, nonché secondo le seguenti norme:

- Lotto minimo: 500 mq;
- Densità fondiaria massima per sole abitazioni: 0,03 mc/mq;
- Densità fondiaria per annessi, dipendenze e complessi produttivi agricoli: 0,08 mc/mq;
- Altezza massima abitazioni rurali: 8,50 ml;
- Altezza massima dipendenze e complessi produttivi: 12,00 ml;
- Numero massimo di piani (per le abitazioni rurali): n.2;

- Distanza minima tra fabbricati: 12,00 ml;
- Distanza minima dai confini: 6,00 ml;
- Intervento diretto mediante Concessione Edilizia.

Le distanze minime a protezione dal nastro stradale da osservarsi nell'edificazione, sono quelle stabilite dal D.M. 1/4/1968 n. 1404.

Nel caso di strade non elencate nel citato D.M. la distanza minima da rispettare a partire dal ciglio stradale è in assoluto di 10,00 ml.

Nel caso di complessi produttivi connessi con la lavorazione, trasformazione e conservazione di prodotti agricoli, nonché nel caso di manufatti connessi con il potenziamento della zootecnia, saranno consentiti valori diversi per l'indice di fabbricabilità fondiaria, previa applicazione della procedura di deroga di cui all'articolo 16 della L.N. 765/1967 e dell'articolo 30 della L.R. n. 56/1980.

In tale zona valgono le disposizioni dell'articolo 9 della L.N. 10/1977 e dell'articolo 9 della L.R. n. 6/1979 e successive modifiche.

Valgono inoltre i contenuti dell'articolo 51 punto g) della L.R. n.56/1980.

L'edificazione di cui al punto B), attrezzature al servizio del traffico, deve avvenire nel rispetto delle seguenti norme:

- Ricorso obbligatorio alla procedura di deroga di cui all'articolo 30 della L.R. n.56/1980;
- Limitatamente ai Motel e Autostazioni da prevedere solo su aree adiacenti le strade di maggiore transito, il lotto minimo viene fissato in mq 10.000;
- Altezza massima: 12,00 ml;
- Numero massimo di piani: n.3;
- Distanza minima dai confini: 12,00 ml;
- Distanza minima tra edifici: 12,00 ml;
- Distanza minima dal ciglio stradale: come al punto A);
- Parcheggi privati: 1,00 mq ogni 10,00 mc di costruzione;
- Piani attici e costruzioni accessorie: consentiti;
- Per ogni insediamento si dovrà prevedere una dotazione di verde pubblico e di parcheggio pubblico complessivamente non inferiore al 15% della superficie interessata.

L'edificazione di cui al punto C) deve avvenire nel pieno rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia, l'accertamento dell'osservanza delle quali, spetta agli Uffici competenti.

Salvo maggiore distanza delle costruzioni dal ciglio delle strade imposte da specifiche necessità, nell'edificazione occorre rispettare le prescrizioni di cui al D.M. 1/4/1968 n.1404 e per le strade non elencate, occorre tenersi ad una distanza non inferiore a ml 10,00.

- **PRG – Fascia di rispetto Stradale (pag.22 N.T.A. vigente P.R.G. di Bovino)**

Non è consentita l'edificazione di qualsiasi edificio sia in superficie che in sottosuolo.

Sono consentiti soltanto i servizi canalizzati interrati, i marciapiedi di contorno degli edifici e tutto quanto previsto dalla circolare illustrativa n° 5980/70 del D.M. 1/4/1968 n°1404.

- **PRG - Zona E1 – Verde Agricolo Corrente (art.38 N.T.A. vigente P.R.G. di Castelluccio dei Sauri)**

La zona E1 comprende le aree agricole correnti, esterne al centro abitato e non altrimenti regolate dal P.R.G.

Disposizioni comuni alle zone E.

Il territorio agricolo comprende l'insieme delle aree produttive destinate all'attività agricola e forestale e dei manufatti edilizi stabilmente connaturati al fondo (capitale agrario).

In questo territorio ogni trasformazione degli edifici esistenti diversa dalla manutenzione ordinaria e straordinaria ed ogni costruzione di nuovi edifici è riservata agli agricoltori a titolo principale ai sensi dell'art. 12 della legge 9/05/1975 n°153 o al proprietario, purché motivata da esigenze riconducibili alla conduzione del fondo.

L'intero territorio agricolo è articolato nelle seguenti zone, individuate nella tavola 4.1:

Zona E1: Verde agricolo corrente;

Zona E2: Verde agricolo misto speciale per attività rurali di servizio ed attività turistiche-agrituristiche;

Zona E3: Verde agricolo speciale per percorsi tratturali;

Zona E4: Verde agricolo speciale di protezione;

Zona E5: Verde agricolo speciale di futura riserva urbana.

Le presenti norme disciplinano in via generale l'attività edilizia nel territorio agricolo e dettano prescrizioni per le singole zone. Prescrizioni riferite agli articoli ivi specificati dalle Norme Tecniche Esecutive:

- Articolo 31 – Nuove costruzioni: edifici murali ad uso abitativo;
- Articolo 32 – Nuove costruzioni: annessi agricoli;
- Articolo 33 – Nuove Costruzioni: impianti pubblici;
- Articolo 34 – Interventi su costruzioni esistenti con destinazione agricola;
- Articolo 35 – Interventi su costruzioni esistenti non più destinate a fini agricoli;
- Articolo 36 – Attività di trasformazione di prodotti agricoli-allevamenti.

Disposizioni particolari sottozona E1:

La Zona E1 comprende le aree agricole correnti, esterne al centro abitato e non altrimenti regolate dal P.R.G.

Nella Zona E1 sono consentiti gli interventi indicati negli artt. 31, 32, 33, 34, 35, e 36.

Gli insediamenti di cui al 2° comma devono ottemperare alle seguenti disposizioni:

- a) Il lotto minimo di intervento non può essere inferiore a mq 10.000 e deve essere formato da un unico appezzamento, anche se frazionato in più particelle catastali; non è consentito, per raggiungere la superficie del lotto minimo, asservire aree di terreno non confinanti;
- b) La concessione edilizia è sempre onerosa, anche per i coltivatori diretti, quando, per quest'ultimi, non si rientri nelle prescrizioni di cui all'articolo 31;
- c) Il rilascio della concessione, che avviene con la procedura stabilita al Titolo IV del regolamento edilizio, è subordinato alla monetizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria ed al pagamento del costo di costruzione, nella misura dovuta secondo le vigenti disposizioni, nonché al pagamento od esecuzione di tutte le opere di urbanizzazione primaria occorrenti, anche se di importo superiore a quello normalmente determinato dalle norme in vigore.

Le prescrizioni edilizie per detti interventi sono le seguenti:

- Indice massimo di fabbricabilità fondiaria (Iff): 0,03 mc/mq, compresi gli edifici preesistenti destinati ad abitazioni di qualsiasi tipo;
- Rapporto di copertura (Rc): 0,025;
- Altezza massima: mt 7,80;
- Distanza dai confini (Dc): mt 10,00;
- Distanza dai fabbricati (Df): mt 10,00;
- Distanze da fabbricati (Df): mt 10,00;
- Distanza dalle strade (Ds): mt 10,00 e comunque nel rispetto del nuovo Codice della Strada.

• **PRG - Zona E – Agricola (N.T.A. vigente P.R.G. di Deliceto)**

Nella Zona "E" sono fatti salvi tutti i disposti di legge che in considerazione della funzione produttiva della zona, permettano indici di densità diversi da quelli riportati in Tabella.

In aggiunta ai volumi residenziali, ammessi in ragione di 0,03 mc/mq, potranno essere consentiti attrezzature ed impianti a servizio dell'agricoltura ovvero a servizio degli insediamenti residenziali destinati all'agroturismo, dimensionati sulla base di 0,10 mc/mq, da riferirsi al lotto nel quale si intende localizzare l'impianto.

Le distanze tra gli edifici, residenziali e non, sono stabilite dalle norme sulle distanze, con un distacco minimo di metri 30.

Altezza massima metri 8.

Ai sensi della Legge di Stato n.47 dell'1/3/75, tutte le zone boscate danneggiate o distrutte dal fuoco, anche se non sottoposte a vincolo idrogeologico, purché comprese nei piani regionali previsti da detta legge, non possono avere destinazione diversa da quella in atto prima dell'incendio. In dette zone è rigorosamente vietato l'insediamento di costruzioni di qualsiasi tipo.

Sono necessarie per le opere da realizzare le concessioni edilizie singole.

- **Piano Comunale dei Tratturi di Bovino - PCT (E1 – Zona Agricola di rispetto paesaggistico, art. 14 comma 3 NTA)**

E1 – Zona Agricola di rispetto paesaggistico

Area annessa al regio tratturo che interessa la Zona Agricola (E) della strumentazione urbanistica vigente, ed è costituita dall'area di rispetto dal limite nominale del tratturo, in ambo i lati, e per una profondità variabile **dai 20 ai 100 mt.**

- **PUGLIA AdB / PAI – PG1 (area a pericolosità geomorfologica media e moderata, art. 15 NTA)**

1. Nelle aree a pericolosità geomorfologica media e moderata (P.G.1) sono consentiti tutti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio purché l'intervento garantisca la sicurezza, non determini condizioni di instabilità e non modifichi negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici nell'area e nella zona potenzialmente interessata dall'opera e dalle sue pertinenze.

2. Per tutti gli interventi di cui al comma 1 l'AdB richiede, in funzione della valutazione del rischio ad essi associato, la redazione di uno studio di compatibilità geologica e geotecnica che ne analizzi compiutamente gli effetti sulla stabilità dell'area interessata.

3. In tali aree, nel rispetto delle condizioni fissate dagli strumenti di governo del territorio, il PAI persegue l'obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni mediante la predisposizione prioritaria da parte degli enti competenti, ai sensi della legge 225/92, di programmi di previsione e prevenzione.

- **PPTR – Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (Ambito Paesaggistico – Ambito “Tavoliere”, art. 36 NTA)**

Titolo V – Ambiti Paesaggistici, obiettivi di qualità e normative d'uso

Capo I – Ambiti Paesaggistici – Articolo 36

1. Il territorio regionale è articolato in undici ambiti paesaggistici, come definiti all'art 7, punto 4; a ciascun ambito corrisponde la relativa scheda nella quale, ai sensi dell'art. 135, commi 2, 3 e 4, del

Codice, sono individuate le caratteristiche paesaggistiche dell'ambito di riferimento, gli obiettivi di qualità paesaggistica e le specifiche normative d'uso.

2. Gli ambiti paesaggistici sono individuati attraverso la valutazione integrata di una pluralità di fattori:

- la conformazione storica delle regioni geografiche;
- i caratteri dell'assetto idrogeomorfologico;
- i caratteri ambientali ed ecosistemici;
- le tipologie insediative: città, reti di città e infrastrutture, strutture agrarie;
- l'insieme delle figure territoriali costitutive dei caratteri morfotipologici dei paesaggi;
- l'articolazione delle identità percettive dei paesaggi.

3. Ogni scheda di ambito si compone di tre sezioni: a) Descrizione strutturale di sintesi b) Interpretazione identitaria e statutaria c) Lo scenario strategico.

4. Le Sezioni A) e B) consentono di individuare gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché le specifiche caratteristiche di ciascun ambito e di riconoscerne i conseguenti valori paesaggistici. La Sezione C) riporta gli obiettivi di qualità e le normative d'uso e i progetti per il paesaggio regionale a scala d'ambito.

5. I piani territoriali ed urbanistici locali, nonché quelli di settore approfondiscono le analisi contenute nelle schede di ambito relativamente al territorio di riferimento e specificano, in coerenza con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37, le azioni e i progetti necessari alla attuazione del PPTR.

- **PPTR – Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (Ambito Paesaggistico – Figura 3.5 “Lucera e le serre dei Monti Dauni”, pag. 36 – Elaborato n° 5 – Schede degli ambiti paesaggistici)**

Si allega di seguito l’estratto dal documento menzionato:

SEZIONE B.2.3.1 SINTESI DELLE INVARIANTI STRUTTURALI DELLA FIGURA TERRITORIALE (LUCERA E LE SERRE DEI MONTI DAUNI)		
Invarianti Strutturali (sistemi e componenti che strutturano la figura territoriale)	Stato di conservazione e criticità (fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità della figura territoriale)	Regole di riproducibilità delle invarianti strutturali
La riproducibilità dell'invariante è garantita:		
Il sistema dei principali lineamenti morfologici dell'Alto Tavoliere, costituito da una successione di rilievi collinari dai profili arrotondati che si alternano a vallate ampie e poco profonde modellate dai torrenti che discendono i Monti Dauni. Questi elementi, insieme ai rilievi dell'Appennino ad ovest, rappresentano i principali riferimenti visivi della figura e i luoghi privilegiati da cui è possibile percepire il paesaggio del Tavoliere.	- Alterazione e compromissione dei profili morfologici delle scarpate con trasformazioni territoriali quali: cave e impianti tecnologici, in particolare FER;	Dalla salvaguardia dell'integrità dei profili morfologici che rappresentano riferimenti visuali significativi nell'attraversamento dell'ambito e dei territori contermini;
Il sistema idrografico è costituito dai torrenti che scendono dai Monti Dauni. Questi rappresentano la principale rete di drenaggio e la principale rete di connessione ecologica all'interno della figura;	- Occupazione antropica delle superfici naturali degli alvei dei corsi d'acqua (costruzione disordinata di abitazioni, infrastrutture varie, impianti, aree destinate a servizi), che hanno contribuito a frammentare la naturale costituzione e continuità delle forme del suolo, e a incrementare le condizioni di rischio idraulico; - Interventi di regimazione dei flussi torrentizi come: costruzione di briglie, dighe in particolare quella del Celone, occupazione delle aree di espansione, infrastrutture, o l'artificializzazione di alcuni tratti, che hanno alterato i profili e le dinamiche idrauliche ed ecologiche dei torrenti, nonché l'aspetto paesaggistico;	Dalla salvaguardia della continuità e integrità dei caratteri idraulici, ecologici e paesaggistici dei torrenti del Tavoliere e dalla loro valorizzazione come corridoi ecologici multifunzionali per la fruizione dei beni naturali e culturali che si sviluppano lungo il loro percorso;
Il sistema agro-ambientale dell'Alto Tavoliere, caratterizzato dalla prevalenza della monocultura del seminativo, intervallata in corrispondenza dei centri principali dai mosaici agrari periferici. Le forme, prevalentemente rade, contribuiscono a marcare l'uniformità del paesaggio rurale che si presenta come una vasta distesa ondulata di grano dai forti caratteri di apertura e orizzontalità. Con il progressivo aumento della quota si assiste alla rarefazione del seminativo che progressivamente si altera alle colture arboree tradizionali (vigneto, oliveto, mandorlieto).	- I suoli rurali sono progressivamente erosi dall'espansione dell'insediamento di natura residenziale e produttiva; - localizzazioni in campo aperto di impianti fotovoltaici e pale eoliche che contraddicono la natura agricola e il carattere di apertura e orizzontalità del Tavoliere;	Dalla salvaguardia del carattere distintivo di apertura e orizzontalità delle serre cerealicole dell'Alto Tavoliere; evitando la realizzazione di elementi verticali contraddittori ed impedendo ulteriore consumo di suolo (attorno al capoluogo, ma anche attorno alle borgate della riforma e ai nuclei più densi dell'insediamento rurale), anche attraverso una giusta localizzazione e proporzione di impianti di produzione energetica fotovoltaica ed eolica.
Il sistema insediativo, in coerenza con la morfologia, risulta costituito da: - I centri maggiori (Lucera e Troia) che si collocano sui rilievi delle serre e dominano verso est la piana del Tavoliere e verso ovest l'accesso ai rilievi del subappennino; - gli assi stradali lungo le serre che collegano i centri maggiori con i centri dell'Appennino ad ovest e con il capoluogo ad est, - le strade secondarie che si dipartono a raggiera dai centri principali dei rilievi verso i nuclei e i poderi dell'agro sottostante.	- I centri si espandono attraverso ampliamenti che non intrattengono alcun rapporto né con i tessuti consolidati, né con gli spazi aperti rurali circostanti; - Espansioni residenziali e produttive a valle e lungo le principali direttrici radiali.	Dalla salvaguardia del carattere compatto degli insediamenti che si sviluppano sulle serre (Lucera e Troia) evitando l'espansione insediativa e produttiva a valle e lungo le principali radiali;
Il sistema delle masserie cerealicole dell'Alto Tavoliere, che rappresentano la tipologia edilizia rurale dominante, e i capisaldi storici del territorio agrario e dell'economia cerealicola prevalente.	- Alterazione e compromissione dell'integrità dei caratteri morfologici e funzionali delle masserie storiche attraverso fenomeni di parcelizzazione del fondo o aggiunta di corpi edilizi incongrui; - abbandono e progressivo deterioramento dell'edilizia e degli spazi di pertinenza.	Dalla salvaguardia e recupero dei caratteri morfologici del sistema delle masserie cerealicole storiche del Tavoliere; nonché dalla sua valorizzazione per la ricezione turistica e la produzione di qualità (agriturismi);
Il sistema di tracce e manufatti quali testimonianze delle attività storicamente prevalenti legate alla pastorizia e alla transumanza (tratturi e poste).	- Abbandono e progressivo deterioramento delle strutture, dei manufatti e dei segni delle pratiche rurali tradizionali dell'altopiano;	Dalla salvaguardia del patrimonio rurale storico e dei caratteri tipologici ed edilizi tradizionali;
La struttura insediativa rurale dell'Ente Riforma costituita da: - la scacchiera delle divisioni fondiarie e le schiere ordinate dei poderi; - Questi elementi costituiscono manufatti di alto valore storico-testimoniale dell'economia agricola;	- abbandono e progressivo deterioramento dell'edilizia e dei manufatti della riforma; - ispessimento delle borgate rurali e dei centri di servizio della Riforma attraverso processi di dispersione insediativa di tipo lineare;	Dal recupero e valorizzazione delle tracce e delle strutture insediative che caratterizzano i paesaggi storici della riforma fondiaria (quotizzazioni, poderi, borghi);

- **PPTR – Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (6.1.2 BP Acque pubbliche – Buffer 150 m, artt. 40-46 NTA)**

Titolo VI – Disciplina dei Beni Paesaggistici e degli ulteriori contesti

Capo II – Struttura Idrogeomorfologica

Articolo 40 - Individuazione delle componenti idrologiche

1. Le componenti idrologiche individuate dal PPTR comprendono beni paesaggistici e ulteriori contesti.
2. I beni paesaggistici sono costituiti da: 1) Territori costieri; 2) Territori contermini ai laghi; 3) Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche.
3. Gli ulteriori contesti sono costituiti da: 1) Reticolo idrografico di connessione della Rete Ecologica Regionale; 2) Sorgenti; 3) Aree soggette a vincolo idrogeologico.

Articolo 41 comma 3 - Definizioni dei beni paesaggistici di cui alle componenti idrologiche

Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (art 142, comma 1, lett. c, del Codice)
Consistono nei fiumi e torrenti, nonché negli altri corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche approvati ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e nelle relative sponde o piedi degli argini, ove riconoscibili, per una fascia di 150 metri da ciascun lato, come delimitati nelle tavole della sezione 6.1.2. Ove le sponde o argini non siano riconoscibili si è definita la fascia di 150 metri a partire dalla linea di compluvio identificata nel reticolo idrografico della carta Geomorfoidrologica regionale, come delimitata nelle tavole della sezione 6.1.2.

Articolo 42 - Definizioni degli ulteriori contesti di cui alle componenti idrologiche

1) Reticolo idrografico di connessione della R.E.R. (Rete Ecologica Regionale) (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consiste in corpi idrici, anche effimeri o occasionali, come delimitati nelle tavole della sezione 6.1.2, che includono una fascia di salvaguardia di 100 m da ciascun lato o come diversamente cartografata.

2) Sorgenti (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consistono in punti della superficie terrestre ove viene alla luce, in modo del tutto naturale, una portata apprezzabile di acqua sotterranea, come individuati, in coordinamento con l'Autorità di Bacino della Puglia", dalla carta Idro-geo-morfologica della Regione Puglia e riportati nelle tavole della sezione 6.1.2 con una fascia di salvaguardia di 25 m a partire dalla sorgente.

3) Aree soggette a vincolo idrogeologico (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consistono nelle aree tutelate ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, "Riordinamento e riforma in materia di boschi e terreni montani", che sottopone a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme, possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque, come delimitate nelle tavole della sezione 6.1.2.

Articolo 43 - Indirizzi per le componenti idrologiche

1. Gli interventi che interessano le componenti idrologiche devono tendere a:

- a. coniugare il miglioramento della qualità chimico-fisica e biologica delle risorse idriche, l'equilibrio idraulico e il pareggio del bilancio idrologico regionale con il miglioramento della qualità ecologica e paesaggistica dei paesaggi dell'acqua;
- b. salvaguardare i caratteri identitari e le unicità dei paesaggi dell'acqua locali al fine di contrastare la tendenza alla loro cancellazione, omologazione e banalizzazione;
- c. limitare e ridurre le trasformazioni e l'artificializzazione della fascia costiera, delle sponde dei laghi e del reticolo idrografico; migliorare le condizioni idrauliche nel rispetto del naturale deflusso delle acque e assicurando il deflusso minimo vitale dei corsi d'acqua;

d. conservare e incrementare gli elementi di naturalità delle componenti idrologiche riducendo i processi di frammentazione degli habitat e degli ecosistemi costieri e fluviali, promuovendo l'inclusione degli stessi in un sistema di corridoi di connessione ecologica.

e. garantire l'accessibilità e la fruibilità delle componenti idrologiche (costa, laghi, elementi del reticolo idrografico) anche attraverso interventi di promozione della mobilità dolce (ciclo-pedonale etc.).

2. I caratteri storico-identitari delle componenti idrologiche come le aree costiere di maggior pregio naturalistico, i paesaggi rurali costieri storici, i paesaggi fluviali del carsismo, devono essere salvaguardati e valorizzati.

3. Gli insediamenti costieri a prevalente specializzazione turistico-balneare devono essere riqualificati, migliorandone la qualità ecologica, paesaggistica, urbana e architettonica al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva e degli spazi e servizi per il turismo e per il tempo libero.

4. La pressione insediativa sugli ecosistemi costieri e fluviali deve essere ridotta attraverso progetti di sottrazione dei detrattori di qualità paesaggistica, interventi di bonifica ambientale e riqualificazione/rinaturalizzazione dei paesaggi degradati.

5. Nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico come definite all'art. 42, punto 4), fatte salve le specifiche disposizioni previste dalle norme di settore, tutti gli interventi di trasformazione, compresi quelli finalizzati ad incrementare la sicurezza idrogeologica e quelli non soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi del Codice, devono essere realizzati nel rispetto dell'assetto paesaggistico, non compromettendo gli elementi storico-culturali e di naturalità esistenti, garantendo la permeabilità dei suoli.

Articolo 46 - Prescrizioni per "Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche"

1. Nei territori interessati dalla presenza di fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche, come definiti all'art. 41, punto 3, si applicano le seguenti prescrizioni.

2. Non sono ammissibili piani, progetti e interventi che comportano:

a1) realizzazione di qualsiasi nuova opera edilizia, ad eccezione di quelle strettamente legate alla tutela del corso d'acqua e alla sua funzionalità ecologica;

a2) escavazioni ed estrazioni di materiali litoidi negli invasi e negli alvei di piena;

a3) nuove attività estrattive e ampliamenti;

a4) realizzazione di recinzioni che riducano l'accessibilità del corso d'acqua e la possibilità di spostamento della fauna, nonché trasformazioni del suolo che comportino l'aumento della superficie impermeabile;

a5) rimozione della vegetazione arborea od arbustiva con esclusione degli interventi colturali atti ad assicurare la conservazione e l'integrazione dei complessi vegetazionali naturali esistenti e delle cure previste dalle prescrizioni di polizia forestale;

a6) trasformazione profonda dei suoli, dissodamento o movimento di terre, e qualsiasi intervento che turbi gli equilibri idrogeologici o alteri il profilo del terreno;

a7) sversamento dei reflui non trattati a norma di legge, realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti, fatta eccezione per quanto previsto nel comma 3;

a8) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a9) realizzazione di nuovi tracciati viari o adeguamento di tracciati esistenti, con l'esclusione dei soli interventi di manutenzione della viabilità che non comportino opere di impermeabilizzazione;

a10) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile.

3. Fatta salva la procedura di autorizzazione paesaggistica, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, sono ammissibili, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:

b1) ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature legittimamente esistenti e privi di valore identitario e paesaggistico, destinati ad attività connesse con la presenza del corso d'acqua (pesca, nautica, tempo libero, orticoltura, ecc) e comunque senza alcun aumento di volumetria;

b2) trasformazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%, purché detti piani e/o progetti e interventi:

- siano finalizzati all'adeguamento strutturale o funzionale degli immobili, all'efficientamento energetico e alla sostenibilità ecologica;
- comportino la riqualificazione paesaggistica dei luoghi,
- non interrompano la continuità del corso d'acqua e assicurino nel contempo l'incremento della superficie permeabile e la rimozione degli elementi artificiali che compromettono visibilità, fruibilità e accessibilità del corso d'acqua;
- garantiscano il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;
- promuovano attività che consentono la produzione di forme e valori paesaggistici di contesto (agricoltura, allevamento, ecc.) e fruizione pubblica (accessibilità ecc.) del bene paesaggio;
- incentivino la fruizione pubblica del bene attraverso la riqualificazione ed il ripristino di percorsi pedonali abbandonati e/o la realizzazione di nuovi percorsi pedonali, garantendo comunque la permeabilità degli stessi;
- non compromettano i coni visivi da e verso il territorio circostante;

- b3) sistemazioni idrauliche e opere di difesa inserite in un organico progetto esteso all'intera unità idrografica che utilizzino materiali e tecnologie della ingegneria naturalistica, che siano volti alla riqualificazione degli assetti ecologici e paesaggistici dei luoghi;
- b4) realizzazione di opere infrastrutturali a rete interrate pubbliche e/o di interesse pubblico, a condizione che siano di dimostrata assoluta necessità e non siano localizzabili altrove;
- b5) realizzazione di sistemi di affinamento delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione anche ai fini del loro riciclo o del recapito nei corsi d'acqua episodici;
- b6) realizzazione di strutture facilmente rimovibili di piccole dimensioni per attività connesse al tempo libero, realizzate in materiali ecocompatibili, che non compromettano i caratteri dei luoghi, non comportino la frammentazione dei corridoi di connessione ecologica e l'aumento di superficie impermeabile, prevedendo idonee opere di mitigazione degli impatti;
- b7) realizzazione di opere migliorative incluse le sostituzioni o riparazioni di componenti strutturali, impianti o parti di essi ricadenti in un insediamento già esistente.

4. Nel rispetto delle norme per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

- c1) per la realizzazione di percorsi per la "mobilità dolce" su viabilità esistente, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio;
- c2) per la rimozione di tutti gli elementi artificiali estranei all'alveo, che ostacolano il naturale decorso della acque;
- c3) per la ricostituzione della continuità ecologica del corso d'acqua attraverso opere di rinaturalizzazione dei tratti artificializzati;
- c4) per la ristrutturazione edilizia di manufatti legittimamente esistenti, che preveda la rimozione di parti in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi e sia finalizzata al loro migliore inserimento nel contesto paesaggistico.

- **PPTR – Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (6.1.3 UCP Paesaggi rurali e Testimonianze stratificazione insediativa, Rete Tratturi– artt. 74-77, 81 e 83 NTA)**

Titolo VI – Disciplina dei Beni Paesaggistici e degli ulteriori contesti

Capo VI – Struttura Antropica e Storico-Culturale

Articolo 74 - Individuazione delle componenti culturali e insediative

1. Le componenti culturali e insediative individuate dal PPTR comprendono beni paesaggistici e ulteriori contesti.
2. I beni paesaggistici sono costituiti da: 1) Immobili e aree di notevole interesse pubblico; 2) zone gravate da usi civici; 3) zone di interesse archeologico.
3. Gli ulteriori contesti sono costituiti da: 1) Città consolidata; 2) Testimonianze della stratificazione insediativa; 3) Area di rispetto delle componenti culturali e insediative; 4) Paesaggi rurali.

Articolo 76 commi 2 e 4 - Definizioni degli ulteriori contesti riguardanti le componenti culturali e insediative

2) Testimonianze della stratificazione insediativa (art 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Così come individuati nelle tavole della sezione 6.3.1 consistono in:

- a) siti interessati dalla presenza e/o stratificazione di beni storico culturali di particolare valore paesaggistico in quanto espressione dei caratteri identitari del territorio regionale: segnalazioni architettoniche e segnalazioni archeologiche
- b) aree appartenenti alla rete dei tratturi e alle loro diramazioni minori in quanto monumento della storia economica e locale del territorio pugliese interessato dalle migrazioni stagionali degli armenti e testimonianza archeologica di insediamenti di varia epoca. Tali tratturi sono classificati in “reintegrati” o “non reintegrati” come indicato nella Carta redatta a cura del Commissariato per la reintegra dei Tratturi di Foggia del 1959. Nelle more dell’approvazione del Quadro di assetto regionale, di cui alla LR n. 4 del 5.2.2013, i piani ed i progetti che interessano le parti di tratturo sottoposte a vincolo ai sensi della Parte II e III del Codice dovranno acquisire le autorizzazioni previste dagli artt. 21 e 146 dello stesso Codice. A norma dell’art. 7 co 4 della LR n. 4 del 5.2.2013, il Quadro di assetto regionale aggiorna le ricognizioni del Piano Paesaggistico Regionale per quanto di competenza;
- c) aree a rischio archeologico in quanto interessate dalla presenza di frammenti e da rinvenimenti isolati o rinvenienti da indagini su foto aeree e da riprese all’infrarosso.

4) Paesaggi rurali (art 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consistono in quelle parti di territorio rurale la cui valenza paesaggistica è legata alla singolare integrazione fra identità paesaggistica del territorio e cultura materiale che nei tempi lunghi della storia ne ha permesso la sedimentazione dei caratteri.

Essi ricomprendono:

- a) i parchi multifunzionali di valorizzazione, identificati in quelle parti di territorio regionale la cui valenza paesaggistica è legata alla singolare integrazione fra le componenti antropiche, agricole, insediative e la struttura geomorfologica e naturalistica dei luoghi oltre che alla peculiarità delle forme costruttive dell’abitare, se non diversamente cartografati, come individuati nelle tavole della sezione 6.3.1:

- a. il parco multifunzionale della valle dei trulli
- b. il parco multifunzionale degli ulivi monumentali
- c. il parco multifunzionale dei Paduli
- d. il parco multifunzionale delle serre salentine
- e. il parco multifunzionale delle torri e dei casali del Nord barese
- f. il parco multifunzionale della valle del Cervaro.

- b) paesaggi perimetrati ai sensi dell’art. 78, co. 3, lettera a) che contengono al loro interno beni diffusi nel paesaggio rurale quali muretti a secco, siepi, terrazzamenti; architetture minori in pietra a secco quali specchie, trulli, lamie, cisterne, pozzi, canalizzazioni delle acque piovane; piante, isolate o a gruppi, di rilevante

importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica; ulivi monumentali come individuati ai sensi della LR 14/2007; alberature stradali e poderali.

Articolo 77 - Indirizzi per le componenti culturali e insediative

1. Gli interventi che interessano le componenti culturali e insediative devono tendere a:
 - a. assicurarne la conservazione e valorizzazione in quanto sistemi territoriali integrati, relazionati al territorio nella sua struttura storica definita dai processi di territorializzazione di lunga durata e ai caratteri identitari delle figure territoriali che lo compongono;
 - b. mantenerne leggibile nelle sue fasi eventualmente diversificate la stratificazione storica, anche attraverso la conservazione e valorizzazione delle tracce che testimoniano l'origine storica e della trama in cui quei beni hanno avuto origine e senso giungendo a noi come custodi della memoria identitaria dei luoghi e delle popolazioni che li hanno vissuti;
 - c. salvaguardare le zone di proprietà collettiva di uso civico al fine preminente di rispettarne l'integrità, la destinazione primaria e conservarne le attività silvo-pastorali;
 - d. garantirne una appropriata fruizione/utilizzazione, unitamente alla salvaguardia/ripristino del contesto in cui le componenti culturali e insediative sono inserite;
 - e. promuovere la tutela e riqualificazione delle città consolidate con particolare riguardo al recupero della loro percettibilità e accessibilità monumentale e alla salvaguardia e valorizzazione degli spazi pubblici e dei viali di accesso;
 - f. evidenziare e valorizzare i caratteri dei paesaggi rurali di interesse paesaggistico;
 - g. reinterpretare la complessità e la molteplicità dei paesaggi rurali di grande valore storico e identitario e ridefinirne le potenzialità idrauliche, ecologiche, paesaggistiche e produttive.

Articolo 81 - Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le testimonianze della stratificazione insediativa

1. Fatta salva la disciplina di tutela dei beni culturali prevista dalla Parte II del Codice, nelle aree interessate da testimonianze della stratificazione insediativa, come definite all'art. 76, punto 2) lettere a) e b), ricadenti in zone territoriali omogenee a destinazione rurale alla data di entrata in vigore del presente piano, si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).
2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:
 - a1) qualsiasi trasformazione che possa compromettere la conservazione dei siti interessati dalla presenza e/o stratificazione di beni storico culturali;
 - a2) realizzazione di nuove costruzioni, impianti e, in genere, opere di qualsiasi specie, anche se di carattere provvisorio;

- a3) realizzazione e ampliamento di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti e per la depurazione delle acque reflue;
- a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;
- a5) nuove attività estrattive e ampliamenti;
- a6) escavazioni ed estrazioni di materiali;
- a7) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile;
- a8) costruzione di strade che comportino rilevanti movimenti di terra o compromissione del paesaggio (ad esempio, in trincea, rilevato, viadotto).

3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, nel rispetto della disciplina di tutela dei beni di cui alla parte II del Codice, degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, sono ammissibili, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:

- b1) ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature legittimamente esistenti, con esclusione della demolizione e ricostruzione per i soli manufatti di riconosciuto valore culturale e/o identitario, che mantengano, recuperino o ripristinino le caratteristiche costruttive, le tipologie, i materiali, i colori tradizionali del luogo evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;
- b2) realizzazione di strutture facilmente rimovibili, connesse con la tutela e valorizzazione delle testimonianze della stratificazione;
- b3) realizzazione di infrastrutture a rete necessarie alla valorizzazione e tutela dei siti o al servizio degli insediamenti esistenti, purché la posizione e la disposizione planimetrica dei tracciati non compromettano i valori storico-culturali e paesaggistici;
- b4) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e di infrastrutture stabili legittimamente esistenti privi di valore culturale e/o identitario, garantendo il rispetto dei caratteri storico-tipologici ed evitando l'inserimento di elementi dissonanti, o con delocalizzazione al di fuori della fascia tutelata, anche attraverso specifiche incentivazioni previste da norme comunitarie, nazionali o regionali o atti di governo del territorio;
- b5) realizzazione di annessi rustici e di altre strutture connesse alle attività agro-silvo-pastorali e ad altre attività di tipo abitativo e turistico-ricettivo. I manufatti consentiti dovranno essere realizzati preferibilmente in adiacenza alle strutture esistenti, essere dimensionalmente compatibili con le preesistenze e i caratteri del sito e dovranno garantire il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i

caratteri paesaggistici, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie ecocompatibili.

3 bis. Nelle aree interessate da testimonianze della stratificazione insediativa - aree a rischio archeologico, come definite all'art. 76, punto 2), lettere c), ricadenti in zone territoriali omogenee a destinazione rurale alla data di entrata in vigore del presente piano, si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui al successivo comma 3 ter.

3 ter. Fatta salva la disciplina di tutela prevista dalla Parte II del Codice e ferma restando l'applicazione dell'art. 106 co.1, preliminarmente all'esecuzione di qualsivoglia intervento che comporti attività di scavo e/o movimento terra, compreso lo scasso agricolo, che possa compromettere il ritrovamento e la conservazione dei reperti, è necessaria l'esecuzione di saggi archeologici da sottoporre alla Sovrintendenza per i Beni Archeologici competente per territorio per il nulla osta.

4. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

c1) per la realizzazione di opere di scavo e di ricerca archeologica nonché di restauro, sistemazione, conservazione, protezione e valorizzazione dei siti, delle emergenze architettoniche ed archeologiche, nel rispetto della specifica disciplina in materia di attività di ricerca archeologica e tutela del patrimonio architettonico, culturale e paesaggistico;

c2) per la realizzazione di aree a verde, attrezzate con percorsi pedonali e spazi di sosta nonché di collegamenti viari finalizzati alle esigenze di fruizione dell'area da realizzarsi con materiali compatibili con il contesto paesaggistico e senza opere di impermeabilizzazione.

Articolo 83 - Misure di salvaguardia ed utilizzazione per i paesaggi rurali

1. Nei territori interessati dalla presenza di Paesaggi rurali come definiti all'art. 76, punto 4), si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

a1) compromissione degli elementi antropici, seminaturali e naturali caratterizzanti il paesaggio agrario e in particolare: dei muretti a secco e dei terrazzamenti; delle architetture minori in pietra o tufo, a secco e non quali specchie, trulli, lamie, cisterne, fontanili, neviere, pozzi, piscine e sistemi storici di raccolta delle acque piovane; della vegetazione arborea e arbustiva naturale, degli ulivi secolari, delle siepi, dei filari alberati, dei pascoli e delle risorgive; dei caratteri geomorfologici come le lame, le serre, i valloni e le gravine. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alle normali pratiche colturali, alla gestione agricola e quelli volti al ripristino/recupero di situazioni degradate;

a2) ristrutturazione edilizia e nuova edificazione che non garantiscano il corretto inserimento paesaggistico, il rispetto delle tipologie edilizie e dei paesaggi agrari tradizionali, nonché gli equilibri ecosistemico-ambientali;

- a3) trasformazioni urbanistiche, ove consentite dagli atti di governo del territorio, che alterino i caratteri della trama insediativa di lunga durata;
- a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;
- a5) nuove attività estrattive e ampliamenti.

3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, sono ammissibili, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:

- b1) realizzazione di sistemi per la raccolta delle acque piovane, di reti idrico/fognarie duali, di sistemi di affinamento delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione anche ai fini del loro riciclo. L'installazione di tali sistemi tecnologici deve essere realizzata in modo da mitigare l'impatto visivo, non alterando la struttura edilizia originaria, senza comportare aumenti di superficie coperta o di volumi, non incidendo in modo significativo nella lettura dei valori paesaggistici;
- b2) l'ampliamento delle attività estrattive autorizzate ai sensi della L.R.37/1985 e s.m.i. in esercizio alla data di adozione del presente Piano può essere autorizzato solo a seguito dell'accertamento dell'avvenuto recupero di una superficie equivalente a quella di cui si chiede l'ampliamento stesso avendo cura di preservare, nell'individuazione dell'area di ampliamento, i manufatti di maggiore pregio ivi presenti. In ogni caso la superficie richiesta di ampliamento non deve eccedere il 50% della superficie già autorizzata. Tutta la documentazione relativa all'accertamento dell'avvenuto recupero delle aree già oggetto di coltivazione deve essere trasmessa all'Amministrazione competente al rilascio dell'accertamento di compatibilità paesaggistica unitamente all'aggiornamento del Piano di Recupero, esteso all'intera area di cava e comprensivo di azioni ed interventi riguardanti l'area già coltivata e recuperata. Il Piano di Recupero dovrà mirare all'inserimento delle aree oggetto di attività estrattiva nel contesto paesaggistico in coerenza con le componenti antropiche, agricole, insediative e con la struttura geomorfologica e naturalistica dei luoghi.

4. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

- c1) di demolizione senza ricostruzione di edifici esistenti e/o parti di essi dissonanti e in contrasto con le peculiarità paesaggistiche dei luoghi;
- c2) manutenzione e ripristino dei muretti a secco esistenti limitati alle parti in cattivo stato di conservazione, senza smantellamento totale del manufatto;
- c3) realizzazione di percorsi per la "mobilità dolce" su viabilità esistente, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio;
- c4) rinaturalizzazione, manutenzione, restauro, conservazione e valorizzazione delle emergenze naturalistiche e geomorfologiche, dei manufatti e delle architetture minori.

5. Per tutti gli interventi di trasformazione ricadenti nelle aree identificate come paesaggi rurali dal PPTR, ai fini della salvaguardia ed utilizzazione dell'ulteriore contesto, è obbligatorio osservare le raccomandazioni contenute nei seguenti elaborati:

d1) per i manufatti rurali

d2) per la progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile

d3) trasformazioni urbane

d4) per la progettazione e localizzazione delle infrastrutture

d5) per la progettazione e localizzazione di aree produttive.

6. Le misure di salvaguardia e utilizzazione di cui ai commi precedenti si applicano in tutte le zone territoriali omogenee a destinazione rurale nonché ai piani urbanistici esecutivi adottati dopo l'approvazione definitiva del PPTR.

2.5 Analisi delle interferenze rilevate

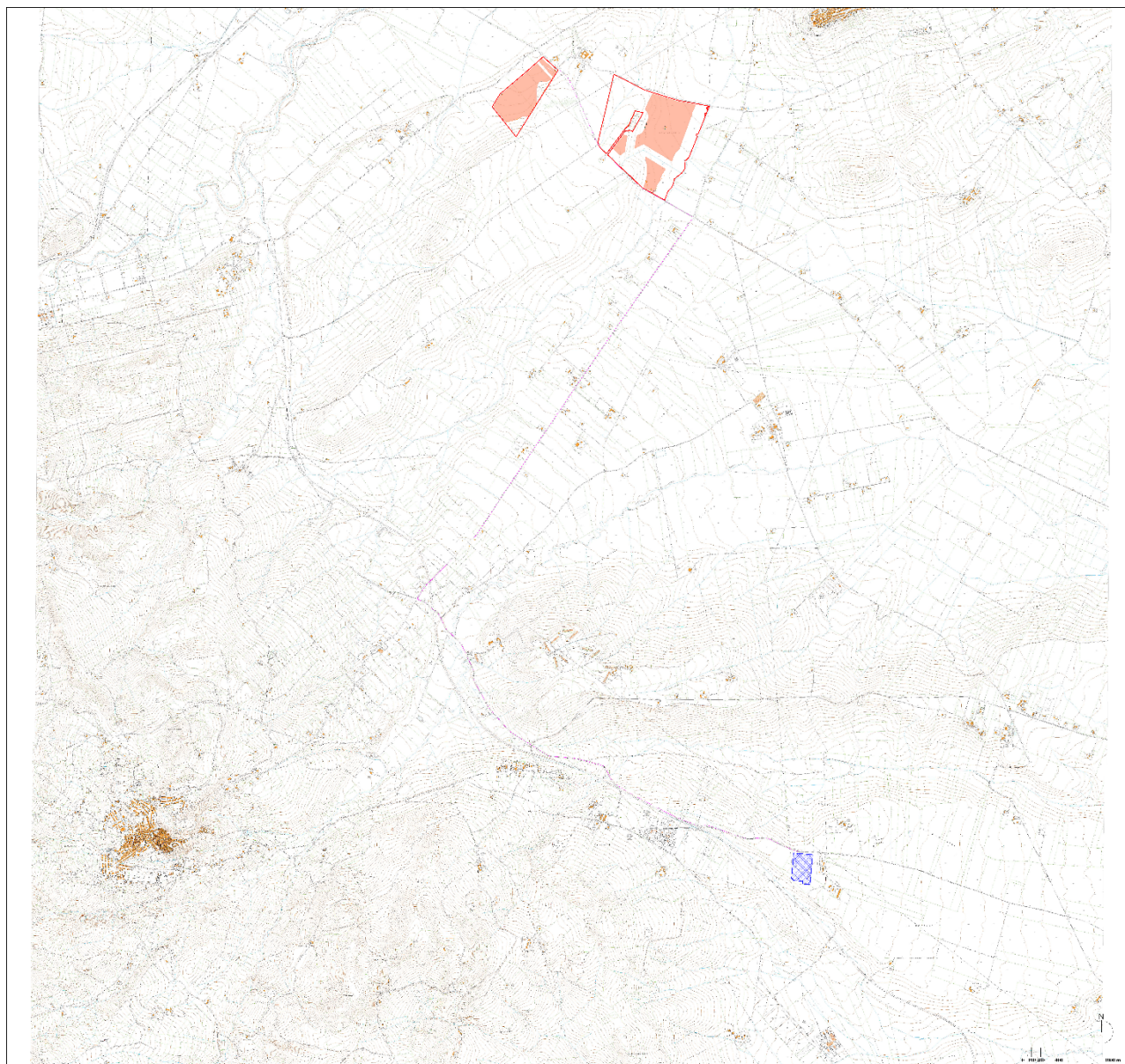
Per quanto riguarda il cavidotto a 36 kV interferisce in alcuni punti individuati lungo il percorso stradale esistente con delle opere di canalizzazione delle acque (lungo la sede stradale della SP 102, della SP 106 e della Strada Comunale Deliceto-Ascoli Satriano), con n°4 viadotti (lungo la sede stradale della SP 102, della SP 103, della SP 106), con il Canale Pozzo Vitolo (lungo la SP 106), con il Torrente Carapellotto (lungo la sede stradale della SP 102), con il Fosso Traversa (lungo la sede stradale della SP 102), con le aree PAI PG1 (lungo la sede stradale della SP 102, della SP 72 e della Strada Comunale Deliceto-Ascoli Satriano) e, infine, con i metanodotti adiacenti la Strada Regionale n°1.

Per quanto riguarda le aree di impianto, non si rilevano interferenze con vincoli o sottoservizi, eccezion fatta per gli attraversamenti lungo i reticoli idrografici interni alle aree contrattualizzate dove comunque verranno rispettate tutte le prescrizioni vigenti.

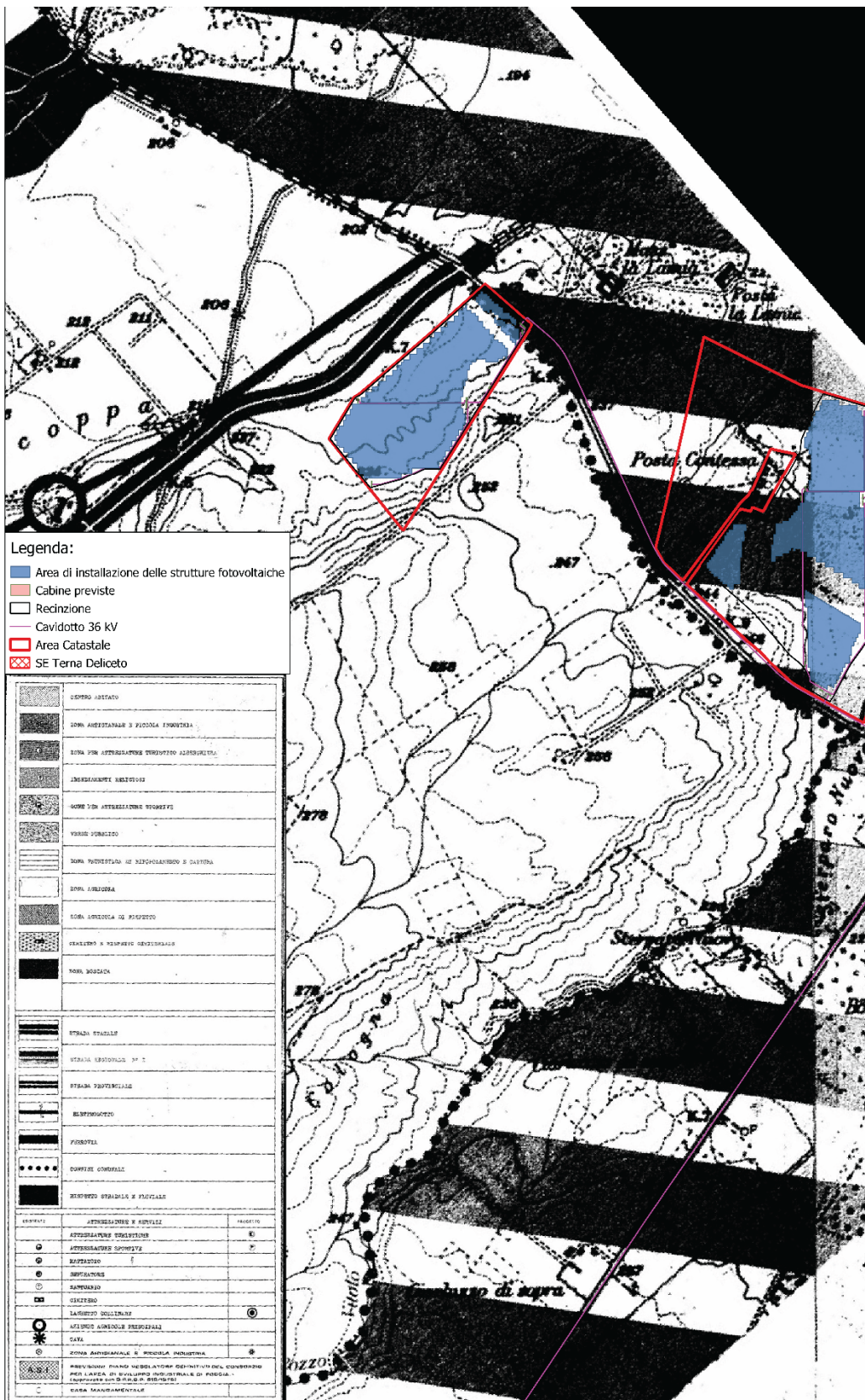
Si allega di seguito uno stralcio cartografico che evidenzia le principali interferenze descritte in precedenza.



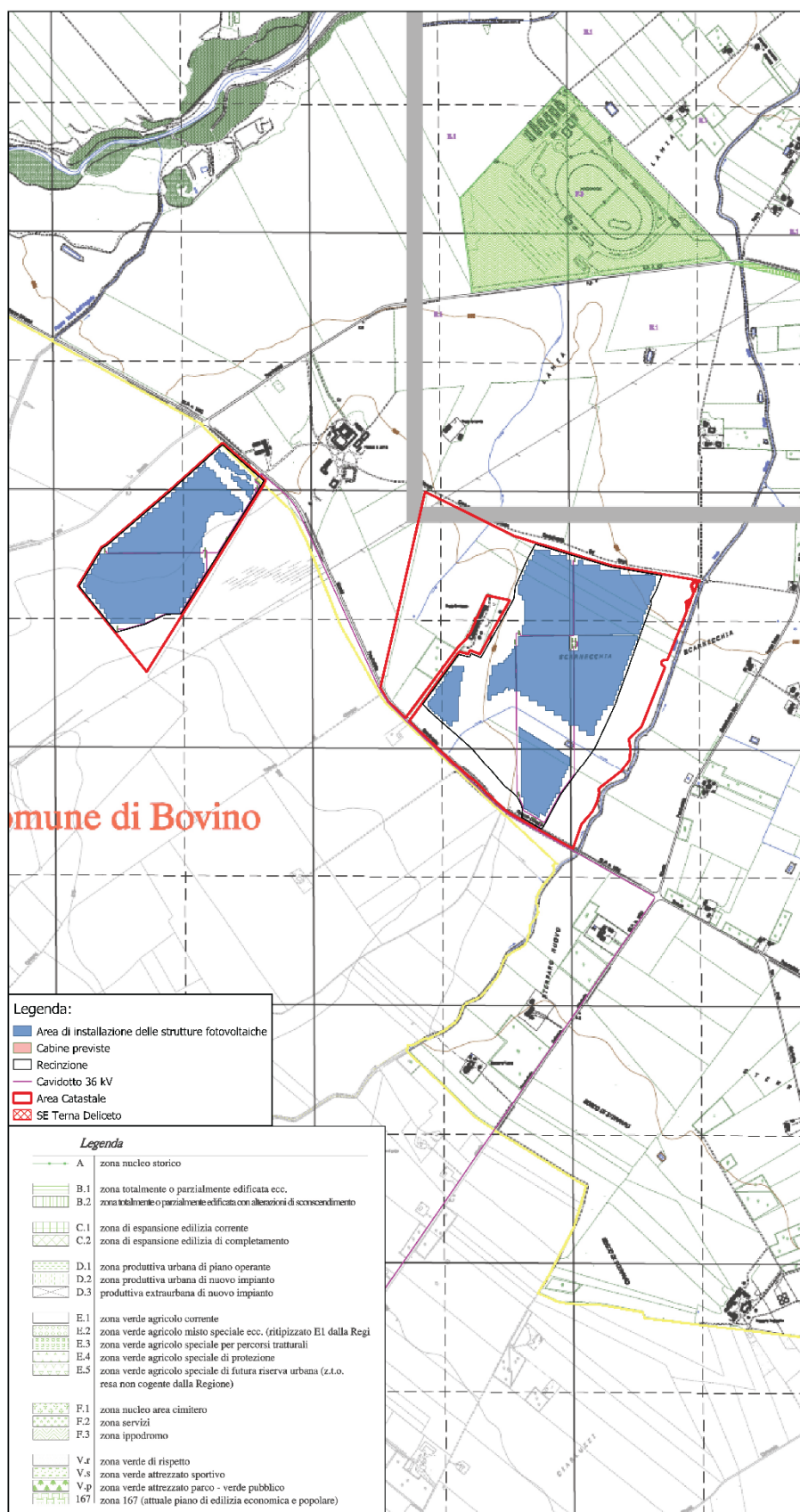
3. APPENDICE A – COROGRAFIA SU CTR DI INQUADRAMENTO DELLE AREE



4. APPENDICE B – STRALCIO TAVOLA N.8-Bis DEL PRG DEL COMUNE DI BOVINO



5. APPENDICE C – STRALCIO TAVOLA N. PA-VIII-01 DEL PUTT/p DEL COMUNE DI CASTELLUCCIO DEI SAURI



6. APPENDICE D – STRALCIO TAVOLE N. 4-B E 4-C DEL PRG DEL COMUNE DELICETO

